

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità :

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni :

1.1. La proposta costituisce un utile, per quanto limitato, progresso verso l'eliminazione di un ostacolo agli scambi intracomunitari di contatori di volume di gas. Si tratta però di un primo passo. Infatti, anche quando, dopo un periodo di sei anni, la proposta sarà entrata in vigore a tutti gli effetti, i diritti percepiti per le operazioni di controllo nei singoli Stati membri potranno ancora cambiare — forse in misura sostanziale — in quanto i valori prescritti saranno soltanto quelli minimi.

1.2. Il Comitato ritiene che per promuovere gli scambi intracomunitari i fabbricanti di contatori saranno incoraggiati a richiedere l'approvazione CEE e la verifica prima per i loro apparecchi. L'obiettivo a lungo termine dovrebbe essere quello di uniformare i diritti percepiti per l'approvazione CEE.

1.3. Il Comitato reputa comunque necessario procedere quanto prima all'armonizzazione dell'ammontare dei diritti percepiti per l'approvazione di modello e per la verifica prima.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1975.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce una franchigia dai dazi all'importazione applicabili alle merci oggetto di piccole spedizioni prive di ogni carattere commerciale inviate da un privato di un paese terzo e destinate ad un altro privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità e ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

I testi che hanno formato oggetto del parere sono stati pubblicati rispettivamente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 24 del 1° febbraio 1975, pagina 11 e n. C 18 del 25 gennaio 1975, pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 16 e 17 gennaio 1975 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 128^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 febbraio 1975.

Il testo del parere viene riportato in appresso :

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

viste le richieste di parere del Consiglio delle Comunità europee, in data 16 e 17 gennaio 1975 in merito alla « Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce una franchigia dai dazi all'importazione applicabili alle merci oggetto di piccole spedizioni prive di ogni carattere commer-

ciale inviate da un privato di un paese terzo e destinate ad un altro privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità » e alla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi »,

visto l'articolo 198 del trattato CEE,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza nel corso della riunione del 28 gennaio 1975, di affidare alla sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » l'incarico di elaborare un parere e una relazione in materia, visto il parere formulato il 5 febbraio dalla sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », udita la relazione del sig. De Grave, relatore, visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 128ª sessione plenaria del 26 e 27 febbraio 1975 (seduta del 27 febbraio 1975),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità :

1. Il Comitato constata che le proposte della Commissione estendono alle piccole spedizioni prive di ogni carattere commerciale il regime di agevolazioni previsto per i viaggiatori.
2. Pur approvando le due proposte, il Comitato ritiene che le quantità massime consentite siano

spesso troppo scarse per poter costituire un regalo (ad es. : 10 sigari, 500 grammi di caffè, 100 grammi di tè). La Commissione avrebbe potuto almeno proporre per tutti i prodotti gli stessi limiti previsti dal regime dei viaggiatori.

3. Il Comitato rammenta infine la posizione da esso presa nel parere concernente la proposta di terza direttiva relativa alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise riscosse nel traffico dei viaggiatori ⁽¹⁾. In tale parere il Comitato chiedeva la riduzione e la soppressione dei casi di doppia tassazione e di esenzione da imposte, la qual cosa è valida anche per le piccole spedizioni.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1975.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

⁽¹⁾ GU n. C 142 del 31. 12. 1972.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai disturbi radioelettrici provocati dagli apparecchi che operano su frequenze radioelettriche comprese nella gamma da 10 kHz a 18 GHz, apparecchi industriali, scientifici e medici (ISM) ed apparecchi analoghi

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 6 marzo 1975, pagina 13.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 2 settembre 1974 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 128ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 febbraio 1975.

Il testo del parere viene riportato in appresso :

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera in data 2 settembre 1974, con la quale il presidente del Consiglio delle Comunità europee

lo consulta in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai disturbi radioelettrici provocati dagli apparecchi che operano